

Va di moda il buy now pay later ma l'Ue rivedrà le regole

LINK: <https://www.ilsole24ore.com/art/prestiti-va-moda-buy-now-pay-later-ma-l-ue-rivedra-regole-AE6j7eXB>



Va di moda il buy now pay later ma l'Ue rivedrà le regole. Nell'ambito della revisione della direttiva sul credito al consumo la proposta della commissione europea non prevede più le esenzioni e quindi ci si attende un'estensione della normativa sul credito al consumo anche al Bnpl. di Federica Pezzatti 19 maggio 2022 (Sergii Figurnyi - Fotolia) Ascolta la versione audio dell'articolo **Compra ora paga dopo**. L'accattivante nuovo metodo di pagamento, più noto come "buy now pay later" (Bnpl) si è diffuso rapidamente: l'osservatorio Crif registra tassi di crescita della domanda con un incremento medio annuo del +134%. La formula è semplice: è possibile dilazionare subito il pagamento del bene acquistato senza firmare moduli. Un metodo che piace ai consumatori, che non pagano interessi, e anche ai commercianti che possono aumentare il proprio fatturato. Il tutto è possibile grazie al fatto che

questo tipo di finanziamento "lampo" in Italia non rientra nelle regole, più rigorose, che si applicano nel settore del credito al consumo: l'articolo 2 della direttiva europea sulla materia (48/2008), recepita fedelmente dal Tub, prevede infatti la non applicazione delle maggiori tutele per il consumatore in determinate fattispecie di prestito (per contratti di importo totale inferiore a 200 euro, per quelli che non prevedono interessi o altre spese e per contratti dove il rimborso deve essere effettuato entro tre mesi con spese di entità trascurabile). Quindi, in questi casi, niente modulo Secci, niente valutazione del merito creditizio: tutti elementi che rendono un po' più consapevole il consumatore di quanto stia facendo e che ostacolano il cosiddetto acquisto d'impulso e il sovraindebitamento. Ma le cose potrebbero cambiare. Nell'ambito della revisione della direttiva sul credito al

consumo la proposta della commissione europea non prevede più le esenzioni e quindi ci si attende un'estensione della normativa sul credito al consumo anche al Bnpl. La commissione infatti ha ritenuto, come si spiega nelle considerazioni di accompagnamento al nuovo testo, che «in effetti, parecchi contratti di credito non rientranti nell'ambito di applicazione di tale direttiva possono arrecare pregiudizio ai consumatori». La proposta della Commissione è ora al vaglio del Consiglio e del Parlamento Ue che dovrebbero definire le loro posizioni entro giugno. Poi spetta al trilogio mettere a punto la revisione definitiva della direttiva si stima entro l'inizio del 2023. Serviranno poi un paio d'anni per il recepimento. «Il fenomeno del Bnpl, in forza del quale un consumatore compra un bene acquistandone subito proprietà e disponibilità ma pagandolo a rate, non segue uno schema giuridico fisso - spiega Francesco

Mocci, legale esperto del settore dello studio **Zitiello** e associati -. Il comune denominatore è tuttavia r a p p r e s e n t a t o dall'intervento di un soggetto esterno al contratto di compravendita, che consente al venditore di ricevere immediatamente un importo di denaro pari all'intero prezzo, detratto il proprio compenso». Nel panorama italiano si osserva la presenza sia di intermediari abilitati (banche e società finanziarie), sia di soggetti diversi, per i quali si pone il dubbio, secondo il legale, della violazione della riserva di attività. «In tutti i casi, è da sottolineare come il consumatore non venga considerato come un soggetto finanziato, ma come il semplice destinatario di un'agevolazione commerciale accordata gratuitamente dal venditore - continua Mocci -. Per ovviare a quello che viene ritenuto un gap di tutela, la Commissione europea ha previsto nella proposta di nuova direttiva sul credito ai consumatori l'assoggettamento alla disciplina del credito al consumo anche dei contratti Bnpl, eliminando l'esenzione per i contratti di credito, comprese le dilazioni di pagamento, che non prevedono il pagamento di interessi o

altre spese, che è oggi prevista dalla direttiva Ccd. Tuttavia, se fosse confermata questa impostazione anche nella versione finale della nuova direttiva, il risultato sarebbe, a una prima lettura, che i venditori concluderebbero con i consumatori un contratto di credito al consumo, nella forma della dilazione di pagamento gratuita: è a loro, quindi, che si applicherebbe tutta la normativa Ccd». Non sarebbero invece presi in considerazione, parrebbe, i soggetti terzi che, anticipando ai venditori il prezzo poi pagato a rate dai consumatori (a volte tramite acquisto del credito a un importo inferiore al valore nominale, con l'intervento di veicoli di cartolarizzazione), sono in realtà gli effettivi finanziatori. «Per questi soggetti rimarrebbero, quindi, le medesime perplessità oggi esistenti in merito al concreto ruolo rivestito e alla eventuale necessità di una licenza bancaria o finanziaria», conclude Mocci. Ora non resta che vedere come agirà, e con quali salvaguardie, il legislatore europeo.